

Aspetti probatori processuali d'interesse notarile – Qualità probatoria accresciuta della prova documentale notarile



PROF. DR. FRANCESCO TREZZINI, LL.M.



Introduzione

1. Funzione dei documenti in generale
2. Libero apprezzamento dei documenti
3. Forza probatoria dei documenti pubblici
4. Forza probatoria degli atti notarili per brevetto
5. Documenti pubblici esecutivi (art. 347 – 352)
6. Il notaio quale risorsa probatoria (breve parentesi)

Conclusione riassuntiva

L'attività notarile incide sul procedimento civile (almeno) da tre punti di vista:

- La portata probatoria del documento notarile attiva, in funzione del suo contenuto e della sua natura, dei quesiti a sapere se ha valore probatorio o meno; se sottostà al principio del libero apprezzamento dello stesso; se fa piena prova dei fatti che attesta.
= pti. 1-4
- La portata procedurale di quel documento che, assumendo la natura di un documento pubblico esecutivo, permette di saltare tutta la fase allegatoria, dibattimentale e decisionale del procedimento, per entrare subito in quella dell'esecuzione indiretta.
= pto. 5
- L'autore di quest'attività, ossia il notaio medesimo, che potrebbe a sua volta divenire una risorsa probatoria.
= pto. 6

1. Funzione dei documenti in generale

- Secondo il CPC il documento, da intendersi quale scritto, disegno, piano, fotografia, film, registrazione sonora, archivio elettronico e simili, e dal 1.1.2025 anche quale perizia privata delle parti, non è soltanto un **mezzo di prova** idoneo a provare dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 177 CPC), ma è anche uno **strumento di allegazione** risp. **di contestazione** prodotto dalle parti che ne sono in possesso, con i loro scritti introduttivi (art. 221 cpv. 2 lit. c).
- In sintesi, i documenti **cumulano due ruoli** in procedura civile:
- (i) da un lato quello allegatorio risp. contestatorio, attraverso la produzione del documento di cui la rispettiva parte è in possesso;
 - (ii) dall'altro quello probatorio attraverso la richiesta che la contro-parte e/o il terzo che ne è in possesso lo produca in causa.

1. Funzione dei documenti in generale

- Si tratta di **due ruoli ben diversi** perché:
- (i) nel primo il documento partecipa alla **composizione del complesso fattuale** della causa, oltre che alla sua **prova**, e la sua produzione non sottostà ad alcun limite;
 - (ii) invece nel secondo il documento contribuisce **soltanto a provare** quei fatti (laddove si applica il principio attitatorio) e la richiesta di produzione andrà accolta soltanto se è stata proposta in modo **formalmente corretto** (art. 55 cpv. 1) e materialmente serve a provare o a controprovare dei **fatti giuridicamente rilevanti** (art. 152)

1. Funzione dei documenti in generale

- In realtà la funzione dei documenti va anche oltre, in particolare può costituire:
- (i) uno **strumento di ausilio per assumere gli altri mezzi di prova**, ad esempio i documenti mostrati al testimone in occasione della sua audizione; il documento tecnico riferito ad un certo lavoro svolto nell'immobile oggetto dell'ispezione oculare svolta dal perito ex art. 186 CPC;
 - (ii) la **componente** (finanche quella centrale) **di un altro mezzo di prova**. Così è, ovviamente, per le informazioni scritte, ma anche per la perizia, in quanto perizia e documenti son due realtà probatorie talmente ravvicinate, che spesso l'assenza dei secondi rende inattuale la prima. Interrelazione di cui il CPC da riscontro all'art. 186, che permette al perito di assumere dei compiti istruttori

1. Funzione dei documenti in generale

- In sintesi, il documento costituisce una **realtà trasversale** che permea l'intero procedimento giudiziale. Se è vero che, in primo luogo, il documento è una **risorsa a disposizione del giudice**, in quanto è lui la persona di riferimento nell'amministrazione dei mezzi di prova (ad es. pone le domande ai testimoni e agli interrogati, formula i quesiti e i controquesiti peritali) ed è ovviamente lui la persona incaricata di prendere e motivare la decisione, le **altre persone toccate da questo strumento** sono numerose, siano esse le parti o gli artefici degli altri mezzi di prova.
- Non stupisce pertanto che, all'interno del principio del **libero apprezzamento delle prove** (art. 157 CPC), il documento goda di uno statuto privilegiato rispetto ai testimoni, in quanto - così motiva il Tribunale federale - secondo l'esperienza generale della vita le dichiarazioni testimoniali non rientrano tra i mezzi di prova i più affidabili e, in particolare, sono meno affidabili dei documenti.

2. Libero apprezzamento dei documenti

- Naturalmente, i **documenti liberamente confezionati da una parte** sono soggetti a prudenza e non hanno a priori maggior valore probatorio che delle semplici allegazioni di quella parte.
- L'apprezzamento del valore probatorio di un documento non si limita al suo **contenuto**, ma anche a quello che **dovrebbe contenere (e invece non contiene**, del tutto o solo parzialmente) in funzione di un obbligo di legge o contrattuale.
- La giurisprudenza conferisce pure diverso valore probatorio a dipendenza dell'**ufficialità o meno del documento** di cui trattasi. In particolare, se l'apprezzamento delle risultanze di un incartamento, di documenti o d'informazioni richiamate da autorità dipende dal singolo caso concreto, dal punto di vista intrinseco, godendo questi documenti del riconoscimento dell'ufficialità, essi hanno di principio un **certo valore probatorio**.

2. Libero apprezzamento dei documenti

- Accanto all'ufficialità, anche la **qualità** è rilevante. Ad esempio, in tema di **certificato medico**, la giurisprudenza ha posto il principio per cui esso è un mezzo di prova il cui valore probatorio dipende dalla sua qualità: più è bassa e più si avvicina alla mera dichiarazione di parte, più è alta e più assume valore probatorio
- Con l'entrata in vigore del nuovo art. 177, che istituisce espressamente la **perizia privata** quale mezzo di prova, questo potenziale affiancamento alla dichiarazione di parte decade, ma non quello focalizzato sulla **qualità del documento** di cui trattasi.
- A proposito delle **dichiarazioni testimoniali scritte (dichiarazioni giurate)**, che rientrano anch'esse nel concetto di documenti, ma non nella lista dell'art. 177, la giurisprudenza (di principio) nega un valore probatorio a siffatte dichiarazioni, nella misura in cui siano state allestite ai fini di causa, non rispettando i meccanismi degli art. 170-176 CPC
- > Tuttavia, esse costituiscono uno **strumento di apprezzamento** delle prove e di **utilità per l'amministrazione di altri mezzi di prova**, ivi compreso l'ascolto dell'autore della dichiarazione giurata. In particolare, se va negata (di principio) una valenza sostitutiva rispetto alla testimonianza rituale, va invece ammessa una loro valenza aggiuntiva, a dipendenza delle circostanze concrete.

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

- Quella di "atto pubblico" è una nozione di diritto federale, da cui derivano anche obblighi per il pubblico ufficiale che è chiamato a rogarlo; per giurisprudenza, tra di essi vi è il **divieto di procedere a constatazioni di cui conosce l'erroneità (= obbligo di verità)**
- L'obbligo di verità è ancorato anche nell'ordinamento giuridico ticinese, che impone al notaio di **constatare personalmente** tutti i fatti relativi a dichiarazioni o pattuizioni ricevute nella forma autentica (art. 5 cpv. 1 LN/TI) e di formulare gli atti pubblici in modo **chiaro e veritiero** (art. 5 cpv. 1 del codice professionale)
- La **logica** soggiacente al valore probatorio accresciuto di questi documenti è funzionale al fatto che i loro estensori sottostanno questo **obbligo legale** di accertare che il loro contenuto sia **corretto**
 - > Cfr. art. 5 cpv. 1 LN/TI in merito al dovere del notaio di constatare personalmente le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma autentica e rese alla presenza dello stesso.

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

- Questo valore probatorio accresciuto è limitato alle **componenti del documento sottoposte a quest'obbligo**.
- Da qui anche la distinzione tra **correttezza e veridicità**, perché le due si uniscono quando l'estensore è tenuto ad accertare entrambe (ad es. l'ufficiale del registro fondiario, quando accoglie la richiesta d'iscrizione a RF di un trapasso immobiliare), mentre si disuniscono quando non è il caso (ad es. il verbalizzante dell'art. 176 non deve accertare che quanto dichiarato dal testimone sia vero).
- Per quanto riguarda gli **atti pubblici la disunione è la regola**, tanto che una restrizione importante è costituita dal fatto che l'art. 9 CCS si riferisce (di regola) soltanto al **contenuto**, di cui il notaio può certificare la **correttezza** in funzione della sua percezione e del suo esame (ad es. lede questo obbligo un prezzo pagato differente da quello indicato nel rogito). Invece sapere se quanto dichiarato da una parte o da un terzo corrisponde a **verità** esula di regola dall'art. 9 CC.

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

- In sintesi, in questo contesto occorre **distinguere la portata delle attestazioni.**
- Ad esempio, in materia di **protezione dell'abitazione familiare** (art. 169 CC) la situazione è differente se il notaio attesta che l'immobile venduto non costituisce l'abitazione familiare o che la parte che ne dispone lo dichiara e lo attesta dinanzi al notaio.
Infatti:
 - (i) in questo secondo scenario il notaio attesta questo fatto ma non verifica la sua veridicità;
 - (ii) nel primo scenario si tratta invece di un'attestazione del notaio medesimo
- La portata probatoria dei due scenari può essere molto differente, perché l'**attestazione di un notaio può assumere valore probatorio** in funzione della qualità degli elementi che la formano (in particolare riscontri documentali, testimoniali, personali).

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

- Nel concetto di documenti pubblici rientrano non soltanto quelli **obbligatoriamente previsti nel diritto materiale** (nel qual caso il rafforzamento probatorio si estende solo a quella parte del documento coperto obbligatoriamente dalla forma pubblica), ma anche quelli **facoltativi** conviventi con altre forme (art. 81 CC), oppure scelti liberamente dalle parti, che hanno appunto scelto questa forma (art. 16 CO).
- La forza probatoria accresciuta del documento pubblico è funzionale alle **garanzie** endogene al suo allestimento e alle **sanzioni** in caso di violazione del ministero.
- La **correttezza del contenuto** dell'atto dev'essere percepita e certificata dalla persona che lo allestisce
- Difatti, la forza probatoria accresciuta dell'art. 179 si applica soltanto a quelle porzioni del documento pubblico che il suo estensore ha potuto confermare siccome corrette, sulla base delle **verifiche** messe in atto dallo stesso in conformità ai suoi obblighi. Di conseguenza, **la forma pubblica non basta di per sé** a conferire questo valore probatorio qualificato a qualsiasi dichiarazione di portata giuridica

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

→ DTF 5A_732/2021 consid. 3.3.3

- Ad esempio, quale documento pubblico il **testamento pubblico** (art. 499 CC) sottostà all'art. 9 CC e 179 CPC, nella misura in cui la forma pubblica è richiesta per i fatti che accerta.
- Nel caso di un testamento pubblico **l'attestazione di due testimoni** con cui essi certificano che - a loro giudizio - il testatore ha fatto la sua dichiarazione in uno stato di capacità a disporre (art. 501 cpv. 2 CC) non fa parte del contenuto del titolo in senso stretto. Di conseguenza, quest'attestazione costituisce semplicemente un **indizio** in favore della capacità di discernimento. Il giudice non è pertanto vincolato, né dall'attestazione dei testimoni, quando essa si riferisce alla capacità di discernimento, né dalle dichiarazioni rese dal funzionario che ha strumentato l'atto.
- In particolare, esistono delle **malattie mentali** che non si manifestano in maniera acuta e consistente in una diminuzione generale delle facoltà mentali. Di conseguenza, queste malattie non sono rilevabili da una persona non informata, tanto che spesso è soltanto facendo capo ad una perizia che si può metterle alla luce con i loro sintomi.

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

- Lo stesso vale quando il notaio è stato incaricato, per diritto cantonale, di **esaminare la capacità di discernimento**. Infatti, quand'anche avesse inserito simile accertamento nell'atto pubblico, esso non avrebbe alcun valore probatorio accresciuto in applicazione dell'art. 9 CC.
- Si pone il **quesito** a sapere se questa dichiarazione dei testimoni costituisce una prova indiziaria alla luce del: (i) fatto che sia stata inserita in quell'atto notarile?, oppure alla luce del: (ii) contenuto e degli autori di quella dichiarazione, a prescindere se figuri o meno in quell'atto?
- La sentenza non lo spiega, ma credo che la risposta corretta sia **la prima (ii)**, in quanto non è l'atto in cui si trova o il titolo della persona che l'ha redatto (notaio) a generare a priori una consistenza probatoria.
 - > Ciò vale, a maggiore ragione, trattandosi della capacità di disporre di una persona deceduta, in quanto una prova piena del suo stato mentale è per definizione impossibile, essendo deceduta.

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

- Ciò non toglie che il notaio gode di un ampio **credito di credibilità**, stante l'ufficialità e il rigore del suo statuto, tanto che nell'ambito dei documenti pubblici esecutivi (art. 347-352 CPC) svolge anche dei compiti sostitutivi a quelli del giudice
- Gli **accertamenti personali del notaio eccedenti quelli obbligatori** in funzione dell'atto che sta eseguendo, ad esempio quelli riferiti alla veridicità delle dichiarazioni di una parte, potrebbero così assumere un **valore probatorio** pieno o almeno indiziario (a dipendenza del caso concreto), stante come questo «valore» non è soltanto il risultato degli elementi che lo compongono, ma anche della persona che li forma (appunto il notaio).
- La prova **non è un monolite**: non sempre dev'essere piena e può essere composta da un insieme di risultanze indiziarie, quando è difficile.
 - > Di conseguenza, (anche) questo accertamento del notaio potrebbe trovare una posizione adeguata in questa classificazione

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

→ DTF 2C_240/2022

Il 23 dicembre 2014, il notaio A. ha recepito in forma notarile un verbale di assemblea generale straordinaria della B. SA. Il documento indica che l'assemblea è stata presieduta da C., amministratore unico della società, il quale aveva personalmente constatato che la totalità delle azioni - ovvero 100 azioni al portatore, del valore nominale di fr. 1'000.-- ciascuna - era presente. Di conseguenza, l'assemblea è stata ritenuta come universale ai sensi dell'art. 701 del codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

In occasione di quell'assemblea, la società è stata messa in liquidazione e l'amministratore unico ha dimissionato per diventarne liquidatore; le modifiche sono state iscritte a registro di commercio.

Il 20 novembre 2020, D. - che ha indicato di essere l'azionista unico della B. SA fin dalla costituzione - ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile l'operato del notaio, rimproverandogli di avere certificato, erroneamente e/o falsamente, durante l'assemblea di liquidazione, la presenza della totalità del pacchetto azionario. Questo perché, ha aggiunto, le azioni della società erano sempre state custodite in una cassetta di sicurezza a lui intestata presso una banca di X.

A seguito della segnalazione ricevuta, il 27 novembre 2020 la Commissione di disciplina notarile ha aperto nei confronti del notaio A. un procedimento disciplinare, poi sfociato nella decisione del 23 luglio successivo, con la quale lo ha sanzionato con una multa di fr. 2'500.--. Essa ha concluso che, in qualità di pubblico ufficiale, egli fosse incorso in una violazione dell'obbligo di verità. La decisione è stata confermata dal TRAM e dal TF.

3. Forza probatoria dei documenti pubblici

→ DTF 2C_240/2022

- I proprietari o i rappresentanti di **tutte le azioni** possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (art. 701 cpv. 1 CO; **assemblea universale**, con riunione di tutti gli azionisti). Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di sua spettanza e deliberare su di essi (701 cpv. 2 CO)
- Il **consiglio di amministrazione** prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto (art. 702 cpv. 1 CO) e provvede alla tenuta del processo verbale, che deve indicare:
 - (1) il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari;
 - (2) le deliberazioni e i risultati delle nomine;
 - (3) le domande di raggugli e le relative risposte;
 - (4) le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti (art. 702 cpv. 2 CO)
- Il Tribunale federale ha confermato l'approccio della Commissione di disciplina notarile, secondo cui la verifica della presenza degli azionisti all'assemblea generale di una società anonima spetta sì in primo luogo al consiglio di amministrazione, ma il notaio nella fattispecie era a conoscenza di circostanze che avrebbero **imposto ulteriori chiarimenti** = **violazione del suo obbligo di verità**, dovendo dubitare di quanto dettogli da C. In effetti: «seulement le notaire qui a posé les questions qui s'imposent et à reçu des réponses plausibles peut et doit instrumenter l'acte».

4. Forza probatoria degli atti notarili per brevetto

- Oltre ai documenti pubblici, l'attività notarile può svolgersi per brevetto, in quanto l'**art. 67 LN** prescrive un numero di atti che possono essere fatti per brevetto. Si tratta dei seguenti:
- (i) le autenticazioni di firme e di sottoscrizioni, i verbali, gli inventari, le autenticazioni di copie o estratti di documenti non costituenti pubblico strumento, i processi verbali divisionali, le offerte di pagamento, le delazioni di giuramento, gli attestati di data certa;
 - (ii) i documenti pubblici di cui all'articolo 347 CPC;
 - (iii) le dichiarazioni, attestazioni e constatazioni che vengono richieste al notaio, in quanto la legge non le riserva ad altra autorità;
 - (iv) a richiesta di parte, tutti gli atti per i quali la legge non prevede le forme dell'atto pubblico.

4. Forza probatoria degli atti notarili per brevetto

- Come sottolineato, tale forza probatoria dipende dalla natura ed entità degli **accertamenti svolti dal notaio**, da misurarsi in applicazione dell'art. 157 CPC.
- In particolare, sicuramente tali accertamento sono rilevanti e qualitativi in tema di **autentica di firma**, a leggere l'art. 68 cpv. 1 LN; per quanto riguarda invece i **certificati di conformità** lo stesso art. 70 cpv. 2 LN prescrive che essi valgono unicamente ad attestare l'identità delle copie con gli originali, ma non si estendono alla veridicità delle enunciazioni e all'autenticità delle sottoscrizioni apparenti negli originali stessi
- Stante l'ampiezza dell'oggetto di questi atti per brevetto ne andrebbe dunque diversamente, dal punto di vista probatorio, se il notaio si limitasse ad **attestare il contenuto** di una cassetta di sicurezza, oppure se in aggiunta verbalizzasse la **dichiarazione testimoniale** resa dai componenti in merito alla titolarità di quei beni, allegasse dei **documenti** che lo dimostrano, ecc.

4. Forza probatoria degli atti notarili per brevetto

- L'art. 74 LN prevede la possibilità del notaio di ricevere delle **dichiarazioni giurate** (affidavits), quando le leggi estere o svizzere lo richiedano per rendere operante un atto.
- La portata di questa limitazione esula dal presente contributo, anche se non sarebbe illogico **privilegiare una logica d'interesse alla dichiarazione**, piuttosto che la necessità della stessa, anche perché in alternativa al notaio quella dichiarazione potrebbe raccoglierla un'altra figura, in particolare un avvocato, o il notaio stesso agente quale avvocato.
- Per quanto concerne simile dichiarazione giurata, sarebbe affrettata la conclusione per cui essa è priva di valore probatorio, in quanto tale valore è funzionale al **ricordo** e alla **qualità di tale ricordo** -> l'affidavit potrebbe pertanto costituire un valore aggiunto in questo senso.
- Per giurisprudenza, la **durata temporale di un procedimento** costituisce un **rischio** di causa al quale le parti in litigio devono fare fronte, ragione per cui è perfettamente legittimo l'interesse di far capo a questo affidavit.

4. Forza probatoria degli atti notarili per brevetto

- Secondo l'art. 73 LN il notaio stende pure gli **inventari**, gli atti concernenti **divisioni** e le **offerte di pagamento** a norma della procedura civile; può redigere **verbali** volti a constatare la **realtà di fatti materiali da lui accertati**, salvo che la legge riservi tali constatazioni ad altre autorità.
- Per quanto riguarda quest'ultimo scenario, un tale verbale ha di principio una **potenziale portata probatoria**, basandosi su di un accertamento del notaio, che svolge dunque un ruolo attivo in questo senso.
 - > Ad esempio, al brevetto dove il lavoratore dichiara di essere **incapace di lavorare**, è allegato un **certificato medico**, è munito di **accertamenti aggiuntivi del notaio** (ad. es. un secondo certificato medico redatto da uno specialista).
Esso costituisce potenzialmente un plus valore probatorio, a dipendenza della qualità di tali accertamenti.

5. Documenti pubblici esecutivi (art. 347 – 352)

- Secondo l'art. 347 CPC, a determinate condizioni volute dalle parti un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere, salvo le eccezioni dell'art. 348 CPC, può essere **eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria**.
- L'art. 347 lit. a-c) prescrive che il documento pubblico deve avere i seguenti **tre elementi aggiuntivi**:
- (i) l'obbligato ha espressamente dichiarato di riconoscere l'esecuzione diretta della prestazione (lit. a);
 - (ii) il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
 - (iii) la prestazione dovuta è sufficientemente determinata nel documento; è riconosciuta nel documento dall'obbligato; è esigibile.

5. Documenti pubblici esecutivi (art. 347–352)

- La logica dell'istituto è di permettere all'avente diritto di **passare immediatamente alla fase esecutiva**, e di far eseguire *direttamente* la pretesa attestata, evitando quella preliminare di merito, senza intentare un processo civile. Fase che è appunto sostituita da un documento pubblico eseguibile alla stessa stregua di una decisione giudiziaria esecutiva.
- L'**ambito applicativo tematico** dei documenti pubblici è **ampio**, abbracciando prestazioni civili di qualsiasi genere, sia in denaro che non pecuniarie (prestazioni reali), il rilascio di una dichiarazione di volontà, un obbligo di omettere o di tollerare, riserva fatta dell'art. 348 CPC.
- Si tratta di un istituto funzionale alla **volontà delle parti** e dunque alla loro autonomia privata, che in quest'ambito è riconosciuta, seppure nei limiti del fine ultimo di questo documento, che è quello della sua eseguibilità.

5. Documenti pubblici esecutivi (art. 347–352)

- Il **ruolo del notaio** è di centrale importanza nella confezione di questo documento, perché deve (tra l'altro) **spiegare** alle parti le conseguenze del loro agire, oltre ad **assicurarsi** che le clausole contenute nel documento corrispondono all'effettiva volontà dei contraenti.
- Siccome l'ambito in esame è quello notarile (rispettivamente ufficiale), il compito principale del notaio (risp. del pubblico ufficiale) è di **assicurarsi** che il dichiarante abbia ben **compreso** il senso e le conseguenze di questa sua dichiarazione. Detto altrimenti, al pubblico ufficiale incombe un **ampio e preciso obbligo d'informazione** nei confronti della parte obbligata.

5. Documenti pubblici esecutivi (art. 347–352)

Conseguenze della natura pubblica del documento esecutivo

- I documenti esecutivi concernenti **prestazioni in denaro** sono considerati **titoli di rigetto definitivo dell'opposizione** interposta dall'escusso al precetto esecutivo, secondo gli articoli 80 e 81 LEF (art. 349 CPC), risp. costituiscono la **causa di sequestro** codificata all'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.
 - > Il privilegio è di poter **evitare la procedura di rigetto provvisorio** dell'opposizione, potendo invece accedere direttamente a quella di rigetto definitivo.
- Per i documenti esecutivi concernenti delle **prestazioni non pecuniarie** il notaio che ha rogato l'atto pubblico esecutivo **assegna alla parte obbligata** un termine di 20 giorni per adempiere.

Se entro il termine assegnatogli, l'obbligato non si esegue, l'avente diritto può procedere secondo i canoni tradizionali, ossia presentare una **domanda di esecuzione** giusta l'art. 338 CPC e postulare che siano ordinate dal giudice delle concrete misure esecutive.

6. Il notaio quale risorsa probatoria (breve parentesi)

- Finora si è parlato dei documenti notarili quale valore aggiunto a livello probatorio e procedurale, ma non è tutto. In particolare, anche l'autore di quest'attività (ossia il notaio stesso) potrebbe formare tale valore aggiunto. Ad esempio:
- Il **notaio quale perito giudiziario** -> **mezzo di prova** (DTF 5A_326/2021)

AA (moglie) e BA (marito) si sono sposati nel 2005 a U. Dalla loro unione sono nati due figli nel 2007 e nel 2010. I coniugi non hanno concluso un contratto matrimoniale.

Essi vivono separati dall'8 settembre 2012. Con azione unilaterale di divorzio presentata il 23 dicembre 2014 BA ha chiesto il divorzio. Con ordinanza sulle prove del 28 novembre 2016 il giudice ha disposto una **perizia giudiziaria a cura di un notaio avente per oggetto la liquidazione del regime matrimoniale dei beni**. La perizia è stata consegnata il 17 luglio 2018 e un rapporto complementare è stato reso il 28 agosto 2018.

Con sentenza del 23 giugno 2020, basata su questa perizia notarile il giudice ha pronunciato il divorzio delle parti, ha ordinato la liquidazione del regime matrimoniale dei beni e - fra l'altro -: (i) BA è stato condannato a pagare a AA l'importo di fr. 175'184.-; (ii) BA resta il solo proprietario della particella XXX del comune di V e debitore del debito ipotecario afferente alla stessa; (iii) ogni parte è riconosciuta proprietaria dei beni, mobili e oggetti attualmente in suo possesso e responsabile dei suoi propri debiti.
- Il TF si è limitato ad argomentare che è **dubbia l'ammissibilità** di una perizia giudiziaria dove il perito è incaricato di determinare il beneficio dell'unione coniugale e di procedere alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni.

6. Il notaio quale risorsa probatoria (breve parentesi)

→ Il notaio quale perito giudiziario -> mezzo di comprensione

Il 5.8.2018 X ha concesso a Y un diritto di compera immobiliare, più volte prorogato. Le parti hanno pattuito che i relativi costi notarili e legali sono posti a carico di Y. Il notaio Z ha emesso 7 fatture per la sua attività sommantesi in fr. 70'000.-. Fatture che Y contesta, sostenendo che il tempo esposto dal notaio è eccessivo, che l'attività fatturata riguarda anche degli altri ambiti non coperti da questa pattuizione. Z presente causa contro Y e notifica numerose prove atte a confermare l'attività da lui svolta, mentre Y presenta a sua volta numerosi mezzi di contro-prova.

Trattandosi di una fattispecie che presenta delle tecnicità e complessità con riguardo all'attività svolta dal notaio Z e fatturata nelle 7 fatture oggetto di causa, ciò basta - secondo giurisprudenza (TF 5A_910/2021) - per **nominare un perito quale strumento di comprensione, nella persona della notaia AA**, sul quesito a sapere se queste fatture espongono dei costi legali e/o notarili maturati in seguito alle proroghe del diritto di compera; ciò sia a valere per la causale di queste fatture, che per le prestazioni esposte nelle stesse ed i relativi costi.

La qualità probatoria accresciuta della prova documentale notarile **dipende** dalla:

→ **Legge**, in particolare laddove:

- prescrive l'applicabilità dell'art. 9 CC (documento pubblico)

→ **Volontà delle parti** che hanno scelto:

- la forma del documento pubblico
- lo strumento del documento pubblico esecutivo

→ **Obblighi del notaio** di:

- dire la verità (applicabile sia ai documenti pubblici che ai brevetti)
- constatare personalmente la correttezza di tutti i fatti relativi a dichiarazioni o pattuizioni ricevute in forma autentica (regola)
- constatare personalmente la veridicità di tali fatti (eccezione)

→ **Incarico al notaio** di:

- constatare personalmente la correttezza di tutti i fatti relativi a dichiarazioni o pattuizioni (anche negli atti notarili per brevetto)
- constatare personalmente la veridicità di tutti i fatti relativi a dichiarazioni o pattuizioni